



CIRCOLARE
NOVEMBRE 2023

INDICE

1) Le istruzioni operative INPS sull'indennità una tantum per i lavoratori in part time ciclico	pag.2
2) Al via incentivi occupazionali per l'assunzione di percettori RdC	pag.3
3) Collaboratori sportivi iscritti alla Gestione Separata: versamento della contribuzione entro il 30 novembre	pag.4
4) INPS: modalità di conguaglio inerente al regime contributivo dei fringe benefit	pag.4
5) La contribuzione dei lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante	pag.5
6) Eventi alluvionali in Toscana: le istruzioni operative INPS per CIGO, EONE e CISOA	pag.6
7) Al via le novità sugli ingressi dei lavoratori dall'estero	pag.7
8) Approvati in CdM due decreti legislativi afferenti la condizione delle persone con disabilità	pag.7

Approfondimenti

9) Fringe benefit e bonus carburante: le istruzioni operative dell'INPS	pag.9
10) INPS: il riepilogo delle modalità di accesso alle prestazioni di sostegno al reddito per le aziende toscane colpite dall'alluvione	pag.10
11) Modulistica e procedura per l'ingresso di personale in Italia	pag.12

<i>Principali Scadenze</i>	pag.15
----------------------------	--------

IN BREVE

DIRITTO DEL LAVORO

[Le istruzioni operative INPS sull'indennità una tantum per i lavoratori in part time ciclico](#)

D.L. 18 ottobre 2023, n. 145; INPS, Messaggio 10 novembre 2023, n. 3977

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2023, n. 244 è stato pubblicato il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante “*Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*”.

Tra le altre cose, viene previsto che **per il 2023**, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022 è attribuita un'**indennità una tantum pari ad € 550**.

L'INPS – con Messaggio del 10 novembre 2023, n. 3977 – ha fornito le istruzioni operative per il riconoscimento della suddetta indennità una tantum.

Com'è noto, spetta una indennità una tantum pari ad € 550 ai lavoratori dipendenti di **aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale** in possesso dei seguenti **requisiti**:

- non essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico,
- non essere percettore di NASpI,
- non essere titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Le domande per l'accesso alle indennità sopra illustrate saranno disponibili a partire **dal 13 novembre e fino al 15 dicembre 2023**, accedendo alla sezione “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del portale INPS, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” - “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” - selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti - “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

In base alla domanda che si intende presentare occorre flaggare la prestazione:

- “Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2022”;
- “Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2023”.

Dovranno presentare entrambe le domande (per l'anno 2022 e per l'anno 2023) coloro che, in precedenza, non ne avevano presentato alcuna.

Dovranno, invece, presentare solo la domanda riferita all'anno 2023 coloro che l'avevano già presentata per l'anno 2022 a prescindere dall'esito della stessa. Infatti, per coloro che hanno presentato domanda per il 2022, e questa sia stata respinta, è stata prevista la possibilità di proporre riesame e non è, dunque, consentito inoltrare una nuova domanda.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

[Al via gli incentivi occupazionali per l'assunzione di percettori RdC](#)

Commissione Europea, Decisione 31 ottobre 2023 C(2023) 7480 final

La Commissione Europea – con Decisione 31 ottobre 2023 C(2023) 7480 final – ha approvato l'**aiuto di stato** finalizzato alla **promozione dell'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza**, ex art. 1, comma 294 e ss., legge n. 197/2022.

Nel dettaglio, ai datori di lavoro privati (con esclusione del lavoro domestico) che dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 assumono i percettori del Reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ovvero, che trasformano i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali (sono esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

Il limite massimo di importo dello sgravio è pari ad € 8.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L'INPS fornirà le istruzioni operative per la fruizione dell'incentivo.

INAIL, CONTRIBUZIONE

[Collaboratori sportivi iscritti alla Gestione Separata: versamento della contribuzione entro il 30 novembre](#)

INPS, Messaggio 14 novembre 2023, n. 4012

L'INPS – con Messaggio del 14 novembre 2023, n. 4012 – ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto a quelli declinati nella Circolare n. 88/2023 in merito al versamento della contribuzione entro il 30 novembre da parte dei collaboratori sportivi iscritti alla Gestione Separata.

Al riguardo, è stato precisato che per i **lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa**, i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale e i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita, per i quali è previsto l'obbligo di versamento presso la Gestione separata, per i compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di “ottobre 2023” il **versamento della contribuzione** può essere effettuato **entro il 30 novembre 2023**, contestualmente alla trasmissione dei flussi Uniemens.

[INPS: modalità di conguaglio inerente al regime contributivo dei fringe benefit](#)

INPS, Messaggio 6 novembre 2023, n. 3884

L'INPS – con Messaggio del 6 novembre 2023, n. 3884 – ha reso note le istruzioni operative per i **conguagli inerenti al regime contributivo dei fringe benefit**, ex art. 40, D.L. n. 48/2023.

Al riguardo, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d'imposta 2023 il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione dei suddetti limiti si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il **datore di lavoro** che opera il conguaglio provvederà al **versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati** (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l'IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Vedi l'Approfondimento

[La contribuzione dei lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante](#)

INPS, Circolare 10 novembre 2023, n. 91

L'INPS - con Circolare 10 novembre 2023, n. 91 - ha fornito le istruzioni operative per la **gestione degli obblighi informativi e contributivi** afferenti alle **assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzate**, finalizzate alla formazione di sportivi professionisti (di età compresa tra i 18 ed i 23 anni).

Com'è noto, il contratto di apprendistato ex D.Lgs. n. 81/2015 deve avere una **durata minima di sei mesi** e la durata della **formazione** per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, come stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, **non può essere, comunque, superiore a 3 anni**.

A mente dell'art. 1, comma 154, legge n. 234/2021, in tema di regime contributivo apprendistato nel professionismo, l'aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro degli apprendisti è fissata nella misura complessiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

All'aliquota contributiva così determinata deve aggiungersi l'aliquota ordinaria di finanziamento dell'**Assicurazione Sociale per l'Impiego** (nella misura dell'1,61%).

Inoltre i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da società o associazioni sportive professionistiche sono destinatari delle tutele assicurative del Fondo di integrazione salariale (FIS).

L'**obbligo contributivo afferente al FIS** prevede un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

A partire dal periodo di competenza gennaio 2022, i datori di lavoro tenuti a presentare le dichiarazioni contributive in relazione alle prestazioni lavorative per i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, devono procedere, sulle posizioni contributive contraddistinte dal C.S.C. 1.18.08, alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso UniEmens analogamente a quanto attualmente previsto per le assunzioni di apprendistato.

A tal fine, occorre indicare:

- in "Qualifica1" il valore "5" (Apprendista);
- in Qualifica2 il valore "F" = Tempo pieno; "P" = Tempo parziale di tipo Orizzontale; "V" = Tempo parziale di tipo Verticale; "M" = Tempo parziale di tipo Misto;

- in Qualifica3 il valore “I” = Tempo indeterminato; “D” = Tempo determinato o contratto a termine;
- in Tipo Lavoratore il codice “SP” = Lavoratore sportivo in apprendistato professionalizzante;
- in Tipo Contribuzione il codice “J0”(Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%).

I datori di lavoro non ancora iscritti provvederanno all’apertura di un’**apposita posizione contributiva entro il 16 febbraio 2024.**

INPS, PRESTAZIONI

[Eventi alluvionali in Toscana: le istruzioni operative INPS per CIGO, EONE e CISOA](#)

INPS, Messaggio 9 novembre 2023, n. 3959

L’INPS – con Messaggio del 9 novembre 2023, n. 3959 – ha fornito un riepilogo delle istruzioni operative per le **domande di accesso** al trattamento ordinario di integrazione salariale (**CIGO**), all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (**FIS**) e dai Fondi di solidarietà bilaterali nonché della **CISOA**, relativamente agli eventi alluvionali che hanno interessato la **Regione Toscana**.

Per la trasmissione delle domande riferite alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, i datori di lavoro interessati devono utilizzare la **causale “Incendi - crolli - alluvioni”**, che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

Non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento. I datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale e le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato.

Vedi l’Approfondimento

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

[Al via le novità sugli ingressi dei lavoratori dall'estero](#)

Ministero dell'Interno, Circolare 9 ottobre 2023, prot. n. 5467; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'Interno, Circolare 27 ottobre 2023, prot. n. 5969; ANPAL, Comunicato 7 novembre 2023

Il Ministero dell'Interno – con Circolare del 9 ottobre 2023, prot. n. 5467 – ha fornito alcune indicazioni operative sulla **generazione del codice fiscale provvisorio** sul sistema SPI 2.0, precisando che "*La funzionalità di rilascio del codice fiscale provvisorio sarà online sul Portale ALI - Portale Servizi – Ali Sportello Unico (interno.it) e sarà visualizzabile dal datore di lavoro, che avrà cura di informare il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio e degli estremi del codice fiscale provvisorio*".

Pertanto, **cessa di esistere la procedura** per cui ai fini dell'attribuzione del codice fiscale il lavoratore doveva recarsi personalmente **presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate**.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Interno – con Circolare congiunta del 27 ottobre 2023, prot. n. 5969 – hanno fornito le indicazioni operative per l'attuazione del cd. decreto Flussi 2023 (D.P.C.M. 27 settembre 2023), di definizione delle quote di ingresso di lavoratori stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025.

In data 7 novembre 2023, ANPAL ha reso disponibile il **modulo** che i datori di lavoro devono produrre al **Centro per l'Impiego** al fine di verificare l'indisponibilità di lavoratori, già presenti sul territorio italiano, a ricoprire il ruolo ricercato, ex art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 286/1998 (come ribadito dall'art. 9, D.P.C.M. 27 settembre 2023).

Vedi l'Approfondimento

POLITICHE SOCIALI

[Approvati in CdM due decreti legislativi afferenti la condizione delle persone con disabilità](#)

Consiglio dei Ministri, Comunicato Stampa 3 novembre 2023

In data 3 novembre 2023, il Consiglio dei Ministri n. 57 ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi inerenti:

- 1) la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base e di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l'**elaborazione ed attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato**;
- 2) l'istituzione della Cabina di regia per la determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità**, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227.

Con riferimento al punto 1), il provvedimento in specie:

- introduce le **definizioni di disabilità, della condizione di disabilità e della persona con disabilità**, si prende le mosse dalla nuova prospettiva della "disabilità" non derivante più dalla mera visione medica dell'impedimento determinato dalla malattia o patologia ma intesa quale risultato dell'interazione tra persone con compromissioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione nei diversi contesti di vita;
- adotta, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la **classificazione internazionale delle malattie (ICD)** dell'Organizzazione mondiale della sanità e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF): il loro utilizzo congiunto fornisce un quadro più ampio e significativo della salute delle persone;
- affida all'INPS il procedimento unitario (e unificato) di valutazione di base, a partire dal 1° gennaio 2026, finalizzato alla **certificazione che accerti la sussistenza della condizione di disabilità**, unificato al processo dell'accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, degli alunni con disabilità, degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza. Il procedimento è attivato da un certificato medico introduttivo ed è distinto dalla successiva valutazione multidimensionale volta alla predisposizione di un progetto di vita della persona con disabilità.

Relativamente al punto 2), la **Cabina di regia**:

- effettua la preventiva ricognizione delle prestazioni essenziali delle persone con disabilità,
- elabora linee guida per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni;
- riconosce il progetto individuale di vita come livello essenziale delle prestazioni;
- verifica le modalità di integrazione dei LEP con i livelli essenziali di assistenza (LEA);
- assicura il coordinamento e la piena effettività della normativa riguardante sussidi, incentivi e agevolazioni per le persone con disabilità, anche con riguardo alle tutele previste dalla normativa in materia di invalidità civile.

APPROFONDIMENTI

INPS; CONTRIBUTIONI

Fringe benefit e bonus carburante: le istruzioni operative dell'INPS

L'INPS – con Messaggio n. 3884/2023 – ha fornito ai datori di lavoro specifiche indicazioni riguardo alla gestione nel LUL delle somme erogate a titolo di fringe benefit, soffermandosi, in particolare:

- sulla **soglia di esenzione maggiorata** prevista dal decreto-legge n. 48/2023,
- sul **trattamento fiscale e previdenziale applicabile al bonus carburante**.

Com'è noto, nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, occorre tenere conto del regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (fringe benefit) se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d'imposta, alla soglia di:

- € 3.000 euro, **solo per l'anno 2023**, nel caso di fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni (anagrafiche e reddituali) previste dall'art. 12, comma 2, del TUIR;
- € 258,23.

Il superamento della soglia di riferimento comporta l'inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al medesimo limite (quindi, l'**assoggettabilità per l'intero valore al prelievo previdenziale**).

L'INPS – con Messaggio n. 3884/2023 – ha ricordato che **non rileva ai fini contributivi**, ma esclusivamente ai fini fiscali, il cd. **bonus carburante** (ovvero un importo fino ad € 200 riconducibile a buoni benzina).

La quota relativa ai buoni benzina (ovvero l'intero importo) fino ad € 200, esente fiscalmente in quanto imputabile al "bonus carburante" che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulta eccedente la soglia di € 3.000 (oppure, € 258,23), è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale.

La quota relativa ai buoni benzina imputabile al bonus carburante eventualmente confluita nell'importo ancora capiente degli altri benefit (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina) resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.

Per la determinazione del limite soglia di € 3.000 si deve tenere conto di quei beni o servizi (nonché di eventuali rimborsi o somme erogate per utenze di acqua, luce e gas) corrisposti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Nel caso in cui, in sede di **conguaglio**, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d'imposta 2023 il datore di lavoro dovrà provvedere ad **assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente**.

Per la determinazione dei limiti citati si deve tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l'IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Ai fini del **recupero della quota di fringe benefit** erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione i datori di lavoro potranno procedere:

- con dei flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit;
- nella denuncia di competenza dicembre 2023 utilizzando la sezione "VarRetributive", FRIBEN: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui è presente un imponibile da abbattere riferito all'importo del fringe benefit per la medesima mensilità di competenza;
- FRBDIM: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza massimale;
- FRBMAS: da utilizzare per riportare parte dell'eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai fringe benefit, nell'imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti.

INPS; PRESTAZIONI

[INPS: il riepilogo delle modalità di accesso alle prestazioni di sostegno al reddito per le aziende toscane colpite dall'alluvione](#)

L'INPS – con Messaggio n. 3959/2023 – ha ricordato che, relativamente agli **eventi alluvionali** verificatisi in **Regione Toscana**, i datori di lavoro possono ricorrere al trattamento ordinario di integrazione salariale (**CIGO**), all'assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (**FIS**) e dei Fondi di solidarietà bilaterali nonché al trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (**CISOA**).

Per la trasmissione delle domande riferite alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, i datori di lavoro interessati devono utilizzare la causale "Incendi - crolli - alluvioni", che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili, cosiddetti EONE.

Le **domande di accesso alle prestazioni** in parola devono essere corredate dalla relazione tecnica, nella quale il datore di lavoro deve illustrare la tipologia di attività lavorativa in corso al verificarsi dell'evento e le modalità con le quali l'evento medesimo ha inciso sul regolare svolgimento delle lavorazioni.

Nel caso in cui la domanda con la causale "Incendi - crolli - alluvioni" interessi unità produttive o cantieri siti nei territori per i quali sia stato proclamato lo stato di emergenza, la **relazione tecnica** può essere presentata in **forma semplificata**, non essendo necessario dimostrare gli effetti che l'evento ha determinato sull'attività produttiva dell'azienda.

Pertanto, la relazione tecnica relativa alla suddetta causale deve descrivere esclusivamente, in maniera sintetica, la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive od operative oggetto della domanda e attestare l'avvenuta sospensione delle attività stesse.

Nei casi in cui i datori di lavoro non abbiano potuto riprendere l'attività lavorativa al cessare degli eccezionali fenomeni meteorologici, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO e/o di assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale "Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità".

Al riguardo, l'Istituto ha precisato che anche questa causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili e, quindi, alla stessa si applicano i criteri di maggiore favore, compresa la redazione in forma semplificata della relazione tecnica per quei datori di lavoro che abbiano unità produttive od operative ubicati in territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

In ordine al requisito della **ripresa dell'attività lavorativa**, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento con causale "Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità" una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell'attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali.

Qualora la data non possa essere rispettata per motivate ragioni, i datori di lavoro possono chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso senza pregiudizio della domanda già presentata.

Per quel che riguarda la **trasmissione delle domande di CIGO** e di assegno di integrazione salariale a carico del **FIS o dei Fondi di solidarietà bilaterali** di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015, i datori di lavoro devono attenersi alle **consuete modalità di invio**.

La domanda può essere proposta anche in relazione a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa di plessi organizzativi – quali, a titolo di esempio, cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, filali o agenzie – operanti nei territori colpiti dagli eventi in questione (province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato), ancorché non qualificabili come unità produttive.

A tale fine, nella relazione tecnica a corredo dell'istanza, i datori di lavoro devono specificare la località in cui è situato il plesso organizzativo interessato dall'evento.

I periodi di ricorso al trattamento di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) sono neutri ai fini del limite massimo di durata dei trattamenti di CIGO fissato in 52 settimane nel biennio mobile, ex art. 12, D.Lgs. n. 148/2015, quando richiesti da datori di lavoro, rientranti nella disciplina della CIGO, diversi da quelli appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni.

Nel dettaglio, l'INPS ha ricordato che anche tali ultimi datori di lavoro, relativamente alle **sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023** determinati da eventi oggettivamente non evitabili, fruiscono della neutralizzazione e possono, quindi, accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti.

La medesima neutralizzazione opera anche con riferimento al limite massimo di durata nel biennio mobile dei trattamenti di assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS), come determinato dall'art. 29, comma 3-bis, D.Lgs. n. 148/2015 e dai Fondi di solidarietà bilaterali istituiti ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto legislativo, secondo le disposizioni previste dai singoli decreti istitutivi.

Questi periodi sono, invece, computati ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 148/2015.

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

[Modulistica e procedura per l'ingresso di personale in Italia](#)

Con Circolare congiunta prot. n. 5969/2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Interno hanno fornito le indicazioni operative per l'**attuazione del cd. decreto Flussi 2023** (D.P.C.M. 27 settembre 2023), di definizione delle quote di ingresso di lavoratori stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025.

Le **istanze** potranno essere trasmesse esclusivamente con le consuete modalità telematiche, a decorrere:

- dalle ore 9:00 del 2 dicembre 2023, per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lett. a), per lavoro non stagionale;

- dalle ore 9:00 del 4 dicembre 2023, per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lett. b) e commi 4, 5 e 6;
- dalle ore 9:00 del 12 dicembre 2023, per gli ingressi di cui all'art. 7.

Tutte le domande potranno essere presentate **fino al 31 dicembre 2023**, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.

Per l'inoltro telematico delle istanze è necessario il **possesso di un'identità SPID o della CIE**.

In particolare, per l'anno 2023 sono ammessi in Italia complessivamente 136.000 lavoratori non comunitari così suddivisi:

- 52.770 ingressi per lavoro subordinato non stagionale,
- 82.550 ingressi per lavoro subordinato stagionale,
- 680 ingressi per lavoro autonomo.

Per gli ingressi stabiliti dal decreto Flussi per il lavoro subordinato (sia stagionale che non) è ammessa la trasmissione dell'istanza di nulla osta al lavoro anche da parte delle Agenzie per il Lavoro.

La Circolare in commento congiunta ha ribadito che le ApL possono produrre le domande nominative per l'ingresso di lavoratori non comunitari residenti all'estero, ai fini dell'instaurazione in Italia di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

Successivamente, in data 7 novembre 2023, ANPAL ha reso disponibile il modulo che i datori di lavoro devono produrre al Centro per l'Impiego al fine di **verificare l'indisponibilità di lavoratori**, già presenti sul territorio italiano, a ricoprire il ruolo ricercato, ex art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 286/1998 (come ribadito dall'art. 9, D.P.C.M. 27 settembre 2023).

Tale verifica, che non è richiesta per l'ingresso dei lavoratori stranieri stagionali, rappresenta un passaggio fondamentale per poter richiedere successivamente il nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione.

Una volta presentata la richiesta di personale al Centro per l'impiego, la verifica dell'indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale può ritenersi compiuta quando ricorre uno dei seguenti casi:

- sono trascorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta senza riscontro da parte del Centro per l'Impiego;
- se, a seguito del colloquio di selezione, e prima della richiesta di nulla osta, il datore di lavoro accerta che il lavoratore inviato dal Centro per l'Impiego non è idoneo;

- sono trascorsi 20 giorni lavorativi dalla richiesta, senza che i lavoratori inviati dal Centro per l'Impiego si siano presentati al colloquio di selezione chiesto dal datore di lavoro, né abbiano fornito un motivo giustificato per l'assenza.

A questo punto, il datore di lavoro potrà **autocertificare** la sussistenza di una delle citate condizioni utilizzando il **fac simile** diffuso con Circolare congiunta del 27 ottobre 2023, prot. n. 5969 che dovrà essere allegato all'istanza di nulla osta al lavoro da presentare allo Sportello Unico per l'immigrazione.

Il modello pubblicato da ANPAL si compone:

- dei **dati del datore di lavoro** (le informazioni identificative del soggetto che intende assumere lo straniero, compresi i suoi contatti);
- del **profilo richiesto** (i dati relativi al numero di persone che si vuole assumere, il CCNL applicato, l'inquadramento previsto e la descrizione delle mansioni oltre alle conoscenze e patenti di guida che deve possedere il lavoratore e se risulta disponibile alle trasferte);
- del **rapporto di lavoro proposto/contratto** (i dettagli della proposta di lavoro, come la data di assunzione, la sede di lavoro, l'orario di lavoro e la tipologia contrattuale che si intende stipulare).

Il **datore di lavoro**, infine, deve anche **comunicare tempestivamente** al Centro per l'Impiego:

- l'esito del colloquio di selezione;
- ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta;
- che il lavoratore inviato non si è presentato al colloquio di selezione, né ha fornito un motivo giustificato per l'assenza;
- che il lavoratore inviato non è risultato idoneo al colloquio di selezione, oppure che ha rifiutato la proposta contrattuale.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 27/11/2023	ENPAIA	Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati	Aziende agricole	M.A.V. bancario - denuncia on line
Giovedì 30/11/2023	Fondi	Fasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industriali	Datori di lavoro aziende industriali	Bollettino Bancario - RID
Giovedì 30/11/2023	LUL	Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente	Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta	Stampa meccanografica - Stampa Laser
Giovedì 30/11/2023	INPS ex Enpals	Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi	Aziende settori sport e spettacolo	Trasmissione telematica
Giovedì 30/11/2023	INPS	Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi	Datori di lavoro	Trasmissione telematica